MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E DI GESTIONE

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni

Mercatoria S.p.A.

Approvato in assemblea dei soci del 6 giugno 2016

SOMMARIO

DEFINIZIONI

1. PREAMBOLO

1.1. Il decreto legislativo n. 231-2001

1.2. L'efficacia esimente del modello

1.3. I reati-presupposto

1.4. L' impostazione del modello di Mercatoria S.p.A.

2. PARTE GENERALE

2.1. I presupposti del modello nel contesto di Mercatoria S.p.A.

2.1.1. L'impostazione del modello di Mercatoria S.p.A.

2.1.2. Modello di Governance

2.1.3. Assetto Organizzativo

2.2. La struttura del modello

2.3. I destinatari

2.4. L'adozione e l'aggiornamento del modello: principali ruoli e responsabilità

2.5. L'Organismo di Vigilanza

2.5.1. L'istituzione dell'Organismo di Mercatoria

2.5.2. La composizione e la durata

2.5.3. I requisiti di nomina e le cause di decadenza o sospensione

2.5.3.1 Requisiti di nomina

2.3.5.2. Cause di ineleggibilità e di decadenza

2.3.5.3. Cause di sospensione

2.5.4. Compiti e funzionamento

2.5.5. Compensi

2.5.6. I flussi informativi verso l'Organismo

2.5.6.1. Riservatezza e tutela della privacy

2.5.7. I flussi informativi dell'Organismo verso gli Organi sociali

2.6. La diffusione del modello

2.7. La formazione

2.8. Il sistema disciplinare

2.8.1. Principi generali

2.8.2. Le misure disciplinari

3. PARTE SPECIALE

3.1. Il rimando agli atti istituzionali di Mercatoria S.p.A., alle policies e ai processi aziendali

3.2. I principi ispiratori della normativa interna, dei processi e dei controlli

3.3. Le principali policies di Mercatoria S.p.A.

4. ALLEGATI

4.1. Catalogo dei reati-presupposto

4.2. Testo del decreto legislativo n. 231-2001

4.3. Statuto di Mercatoria

4.4. Codice Etico

DEFINIZIONI

attività sensibili = le attività svolte da Mercatoria nell'ambito delle quali sia astrattamente ipotizzabile la commissione di uno o più reati-presupposto;

aree di rischio = i comparti di attività aziendali nei quali potrebbero essere astrattamente commessi, autonomamente o in concorso con terzi, i reati previsti dal D. Lgs. N. 231/2001;

atti istituzionali della Società = gli strumenti che formano parte integrante e sostanziale del modello, a cui il modello rinvia ed al cui contenuto esso si ispira: Statuto di Mercatoria S.p.A.; Codice Etico;

Mercatoria S.p.A.. = Mercatoria S.p.A., con sede e direzione legale in Aosta (AO), viale Partigiani n. 78;

C.C = il Codice Civile;

C.P. = il Codice Penale;

C.P.P. = il Codice di Procedura Penale;

dipendenti = tutti i dipendenti di Mercatoria, compresi eventuali dirigenti;

personale = idem;

decreto legislativo n. 231-2001 (o decreto n. 231.2001) = il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001) e le sue successive modificazioni e integrazioni;

legge antiriciclaggio = il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (pubblicato in Suppl. Ordinario n. 268, Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007) e le sue successive modificazioni e integrazioni;

codice della privacy = il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato in Supplemento Ordinario n. 123 Gazz. Uff. del 29 luglio 2003, n. 174) e successive modifiche ed integrazioni;

legge fallimentare = il regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, pubblicato in Gazz.Uff. del 6 aprile 1942, n. 81 così come modificato dai decreto legislativo n. 5-2006 e dal decreto legislativo n. 169-2007; e coordinato al D.L.

Sviluppo 22 giugno 2012, n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 134 e al D.L. Crescita 2.0 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificata dalla L. di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228;

normativa aziendale = il complesso della normativa interna costituita dal sistema dei controlli, dal sistema dei poteri e delle deleghe, dai regolamenti interni e dalle policies aziendali, che costituiscono il patrimonio normativo di MERCATORIA S.p.A. preesistente e tenuto costantemente aggiornato;

modello = il modello di organizzazione e di gestione previsto dall' art.6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 231-2001;

organi sociali = l'amministratore e l'Assemblea dei Soci di MERCATORIA S.p.A. ;

organismo o OdV = l'organismo di vigilanza previsto dal dall' art.6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 231-2001;

reati-presupposto = i reati espressamente indicati dal decreto legislativo n. 231-2001 quale presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del medesimo decreto, se commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi;

policies (o "regolamenti aziendali") = la normativa interna contenente regole di comportamento che, se rispettate, sono idonee a prevenire e contrastare la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio della Società;

responsabilità da reato = la responsabilità degli enti ai sensi del decreto n. 231-2001;

TUF = Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni;

UIF = L'Unità di informazione finanziaria (UIF), è stata istituita presso la Banca d'Italia il 1° gennaio 2008, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE (cd. Terza Direttiva antiriciclaggio) il quale ha soppresso l'Ufficio Italiano dei Cambi che svolgeva precedentemente le funzioni di Financial Intelligence Unit . La UIF esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, avvalendosi di mezzi finanziari, risorse umane e tecniche attribuiti dalla Banca d'Italia;

1. PREAMBOLO

1.1. La fonte normativa: il decreto legislativo n. 231-2001

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", costituisce la fonte del presente modello.

La norma riveste fondamentale importanza nel panorama giuridico nazionale.

Il decreto, che incide profondamente sulle scelte organizzative delle imprese superando l'antico principio della non imputabilità penale degli enti, in relazione alle malefatte dei propri esponenti (principio racchiuso nel vetusto brocardo societas delinquere non potest), ha sancito la responsabilità da reato di società, associazioni, consorzi, ed altre organizzazioni collettive, anche prive di personalità giuridica, ogniqualvolta uno (o più) di una serie di reati espressamente indicati dalla legge sia (siano) consumato (consumati) nell'interesse o a vantaggio (art. 5) dell'ente, nel nostro caso, della Società.

L'impianto sanzionatorio è severo e prevede pene pecuniarie, pene interdittive, meccanismi di confisca, nonché la pubblicazione delle sentenze di condanna (art. 9).

Per evitare la declaratoria della responsabilità e, quindi, la condanna, con evidenti conseguenze dannose anche sul piano della reputazione, l'ente (la Società) ha l'onere di adottare ed efficacemente attuare un "modello di organizzazione e gestione" idoneo a prevenire i reati della specie di quelli contemplati (art. 6, comma 1, lettera a); inoltre, ha l'onere di istituire un "organismo di vigilanza" munito di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello stesso e di curarne l'aggiornamento (art. 6, comma 1, lett. b).

Il decreto legislativo n. 231-2001, in ogni caso, sanziona la consumazione di reati nell'interesse o a vantaggio della Società (di quelli, come già precisato, espressamente indicati dalla norma), quando i soggetti che commettono tali reati sono:

le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (c.d. soggetti "apicali") (art. 5, comma 1, lett. a);

ovvero, le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cc. dd. soggetti "sottoposti")(art. 5, comma 1, let. b).

L'insieme dei reati-presupposto indicati dalla legge viene comunemente chiamato "catalogo dei reati-presupposto".

Si tratta di un corposo elenco, tempo per tempo integrato e aggiornato dal legislatore attraverso ripetuti interventi normativi riguardanti vari comparti (dal tema della corruzione, ai reati societari, alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, agli abusi di mercato, alla ricettazione e al riciclaggio, ai reati transnazionali, ai reati ambientali, ai reati informatici, alla tutela del diritto d'autore e del marchio) (artt. 24 e segg.).

Per questa ragione, il presente modello è integrato da un apposito prospetto contenente l'elenco ponderato e aggiornato delle norme di riferimento di cui al decreto legislativo n. 2312001, messe in connessione con i relativi "reati-presupposto", che ne forma parte integrante. Detto prospetto, denominato "catalogo dei reati presupposto" allegato sub 1, viene tenuto costantemente aggiornato dai competenti Uffici della Società, con la consulenza esterna, ove necessario, di giuristi specializzati e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

Va precisato, in queste brevi note introduttive, che, nel rispetto delle regole generali, che preesistevano al decreto legislativo n. 231-2001, la responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica autore materiale dell'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo addirittura anche quando l'autore materiale del reato non è stato identificato o non è imputabile, oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8).

Infine, la responsabilità si configura anche in relazione a reati eventualmente commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale (art. 4).

1.2. L'efficacia esimente del modello

Come è già stato precisato, dopo aver sancito la responsabilità da reato degli enti nei termini descritti, il decreto legislativo n. 231-2001 stabilisce (art. 6) che l'ente non risponde qualora sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello "di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (nel prosieguo, più brevemente, il "modello").

La medesima norma prevede, inoltre, quale secondo irrinunciabile fattore esimente, l'istituzione di un apposito organismo di vigilanza, "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo", con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del predetto modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In sostanza, l'ordinamento giuridico pretende una spiccata diligenza organizzativa ed una spiccata attitudine ai controlli (elementi, questi, a cui MERCATORIA S.p.A. presta la massima attenzione).

Più in particolare, a proposito del modello, la legge non detta regole precise sul suo contenuto ma si limita a stabilire il principio della idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati-presupposto nell'interesse dell'ente.

Orbene, in sintesi, qualora detti reati siano ipoteticamente commessi da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cc. dd. soggetti "apicali"), la Società può essere esentata da responsabilità se prova che:

il Consiglio d'Amministrazione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello del tipo sopra indicato;

il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo del tipo sopra indicato;

coloro i quali hanno materialmente commesso il reato l'hanno fatto eludendo fraudolentemente il modello;

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso in cui, invece, tali reati siano ipoteticamente commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cc. dd. soggetti "sottoposti"), la Società è responsabile se la commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è in ogni caso esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Rimane il fatto che non sempre è facile prevenire gli illeciti e non sempre è facile giudicare l'idoneità degli strumenti di prevenzione.

A proposito di quest'ultimo profilo la giurisprudenza è intervenuta a stabilire che, nel giudicare la responsabilità, per non cadere in una sorta di responsabilità oggettiva degli enti, occorre verificare l'efficacia del modello con valutazione ex ante e non ex post, in quanto non avrebbe senso ritenere inefficace un modello organizzativo per il solo fatto che siano stati commessi degli illeciti, poiché è fin troppo evidente che ciò finirebbe con il comportare la pratica inapplicabilità della norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo n. 231-2001.

In ogni caso, lo sforzo da profondere perché il modello sia idoneo allo scopo è notevole e MERCATORIA dedica al tema la massima attenzione.

1.3 I reati-presupposto

E' già stato richiamato il fatto che il decreto legislativo n. 231-2001 introduce un sistema di responsabilità degli enti non riferibile all'universo indiscriminato dei reati, bensì riferibile esclusivamente al novero (peraltro molto consistente e in continuo ampliamento) dei cc. dd. reati-presupposto, vale a dire, di quei reati che la legge, tempo per tempo, espressamente indica come tali.

E' anche stato fatto presente che il presente modello è integrato da un apposito prospetto denominato "catalogo ei reati-presupposto", qui allegato sub 1, contenente l'elenco ponderato e aggiornato delle norme di riferimento di cui al decreto legislativo n. 231-2001, messe in connessione con i relativi "reati-presupposto", prospetto costantemente aggiornato dai competenti Uffici della Società, con la consulenza esterna, ove necessario, di giuristi specializzati e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

Molti dei reati-presupposto previsti dal decreto, invero, non sono nemmeno immaginabili in relazione all'attività svolta da MERCATORIA; tuttavia, per completezza espositiva, verranno tutti menzionati.

In questa parte introduttiva del modello, peraltro, ci si limiterà ad elencare le fattispecie, con la sola indicazione degli articoli del decreto di riferimento; mentre, per i maggiori dettagli normativi, si fa rimando al ridetto "catalogo ei reati-presupposto", allegato sub 1.

In pratica, le fattispecie ad oggi rilevanti ai fini della norma che ci occupa sono le seguenti:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24) o Malversazione a danno dello Stato;
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Truffa;
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
Frode informatica.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) o Documenti informatici;
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso e sistemi informatici o telematici; o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; o Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter) o Associazione per delinquere;
Associazioni di tipo mafioso anche straniere; o Scambio elettorale politico mafioso;
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; o Termini di durata massima delle indagini preliminari.

Concussione, induzione indebita a dare promettere utilità e corruzione (art. 25)
Concussione;
Pene per il corruttore;
Corruzione per l'esercizio delle funzioni;
Circostanze aggravanti;
Corruzione in atti giudiziari; o Induzione indebita a dare o promettere utilità; o Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; o Istigazione alla corruzione;
o Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;

Alterazione di monete;

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; o Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) o Turbata liberta dell'industria o del commercio; o Illecita concorrenza con minaccia o violenza;

Frodi contro le industrie nazionali;

Frode nell'esercizio del commercio;

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati societari (art. 25-ter) o False comunicazioni sociali;
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; o Falso in prospetto;
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; o Impedito controllo;
Indebita restituzione di conferimenti; o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; o Operazioni in pregiudizio dei creditori; o Omessa comunicazione del conflitto d'interessi; o Formazione fittizia del capitale;
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; o Illecita influenza sull'assemblea; o Aggiotaggio;
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza o Corruzione fra privati.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater)
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; o Assistenza agli associati;
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
Condotte con finalità di terrorismo;
Attentato per finalità terroristiche o di eversione;
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione; o Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo 302 c.p.;

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica; o (art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) o Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; o Prostituzione minorile; o Pornografia minorile;
Detenzione di materiale pornografico; o Pornografia virtuale;
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; o Tratta di persone; o Acquisto e alienazione di schiavi.

Abusi di mercato (art. 25-sexies) o Abuso di informazioni privilegiate; o Manipolazione del mercato.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) o Omicidio colposo; o Lesioni personali colpose.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita (art.
25-octies)
Ricettazione;
Riciclaggio;
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-nonies) o Art. 171 n. 633/1941; o Art. 171-bis Legge n. 633/1941; o Art. 171-ter Legge n. 633/1941; o Art. 171 quinquies Legge n. 633/1941 o Art. 171-septies Legge n. 633/1941; o Art. 171-octies Legge n. 633/1941;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Reati ambientali (Art. 25-undecies) o Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; o Art. 1 L. 150/1992; o Art. 2 L. 150/1992; o Art.3bis L. 150/1992;
Art. 6 L. 150/1992;
Norme in materia ambientale - sanzioni penali; o Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata; o Bonifica di siti;
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
Traffico illecito di rifiuti;
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; o Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti; o Sanzioni;
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;
Inquinamento doloso provocato dalle navi;
Inquinamento colposo provocato dalle navi;
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies) o Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Legge 16 marzo 2006 N. 146 - Responsabilità amministrativa degli enti o Definizione di reato transnazionale; o Associazione per delinquere;
Associazione di tipo mafioso anche straniere;
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
Favoreggiamento personale;
Associazione per delinquere al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; o Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; o Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

1.4. L'impostazione del modello di MERCATORIA

Nella redazione del modello la società si è sforzata di dotarsi di uno strumento aderente alla propria realtà, soprattutto capitalizzando le proprie prassi operative, nonché la propria normativa aziendale, molto snella in coerenza con la snellezza della struttura ma nel contempo idonea a contrastare, se rispettata, la consumazione di illeciti del tipo rilevante e - comunque - la consumazione di illeciti tout court, stante la ferma volontà della Società di perseguire i propri fini istituzionali nel pieno rispetto della legalità.

2. PARTE GENERALE

2.1. I presupposti del modello nel contesto di MERCATORIA

2.1.1. L'IMPOSTAZIONE DEL MODELLO DI MERCATORIA

MERCATORIA S.p.A. è una società che opera nella fornitura di servizi di advisory per l'individuazione di soluzioni (anche fuori dal perimetro della Legge Fallimentare) che consentano la fuoriuscita di aziende pubbliche o private da uno stato di crisi o che facilitino percorsi di chiusura anticipata di procedure concorsuali.

Nella redazione del modello la società si è sforzata di dotarsi di uno strumento aderente alla propria realtà, soprattutto capitalizzando le proprie prassi operative, nonché la propria normativa aziendale, molto snella in coerenza con la essenzialità della sua struttura ma nel contempo idonea a contrastare, se rispettata, la possibile consumazione di illeciti del tipo rilevante e - comunque - la consumazione di illeciti tout court, stante la ferma volontà del Consiglio di Amministrazione, di perseguire i propri fini istituzionali nel pieno rispetto della legalità.

All'interno di MERCATORIA esiste, oltre a una diffusa e incondizionata cultura del rispetto delle norme, un insieme di regole e procedure, precipuamente dedicate all'attività svolta dalla Società, che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali; la salvaguardia del patrimonio e la protezione dalle perdite; l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali; la conformità delle operazioni con la legge, con la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne e, quindi, in ultima analisi, il rispetto della legalità.

Trattandosi di società di ridotte dimensioni, avente Personale scelto ma di numero esiguo, la normativa interna di MERCATORIA è molto snella e contenuta, nonché improntata a criteri di sintesi e chiarezza, fondandosi sulla condivisione incondizionata delle best practices operative tempo per tempo coniate nella quotidianità.

Inoltre, la società effettua un costante monitoraggio finalizzato alla prevenzione dei rischi connessi a frodi e infedeltà da parte di dipendenti e collaboratori esterni; un monitoraggio sulle attività che possano determinare rischi di perdite risultanti da errori o inadeguatezza dei processi interni, delle risorse umane e dei sistemi, oppure derivanti da eventi esterni.

Questi principi pervadono tutta l'attività di MERCATORIA e riguardano la redazione dei bilanci, i capitoli di spesa, i flussi finanziari in entrata ed in uscita, l'affidabilità di tutte le informazioni

finanziarie e gestionali, affinché il complesso delle attività sia conforme ai principi contabili di riferimento, alle leggi, ai regolamenti, nonché alle disposizioni dello statuto e degli altri atti istituzionali della Società.

Il descritto contesto, quindi, costituisce di per sé un sistema idoneo a prevenire la commissione di qualsivoglia illecito, ivi compresi i "reati-presupposto" di cui al decreto legislativo n. 231-2001.

Ciò ovviamente non esclude la necessità per MERCATORIA di svolgere una incessante attività di verifica della tenuta del sistema esistente rispetto a quanto prescritto dal decreto legislativo stesso, onde apportare al sistema normativo e dei controlli aziendali tutti i miglioramenti le modifiche, gli adeguamenti e gli aggiornamenti che tempo per tempo si rendano necessari alla luce dell'evoluzione legislativa riguardante, direttamente o indirettamente, il ridetto decreto n. 231-2001.

2.1.2. Modello di Governance

La corporate governance di MERCATORIA S.p.A. è così articolata:

Assemblea dei soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;

L'Amministratore unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati, dalla Legge e dallo Statuto, all'Assemblea;

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello di Organizzazione e Controllo; - controlla l'adeguatezza dell'attività dell'Organo di Vigilanza.

2.1.3. Assetto Organizzativo

La struttura organizzativa di MERCATORIA S.p.A. è ispirata all'attuazione di una separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni in modo tale che nessuna possa in autonomia seguire tutte le fasi di un processo.

2.2. La struttura del modello

Considerato il contesto, la società ha ritenuto utile - e conforme allo spirito e alla lettera della legge - dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione improntato a semplicità, non inutilmente ridondante, e caratterizzato, per la parte "speciale", da un sistema di rimando per

relationem al contesto e agli strumenti esistenti e già di per sé idonei, se correttamente rispettati, a perseguire le finalità della legge.

L'elemento della snellezza testuale è finalizzato a facilitare la conoscenza del modello, mentre l'elemento del rimando per relationem è finalizzato a salvaguardare la precisa coerenza fra il contesto, gli strumenti normativi preesistenti e il modello medesimo, oltre a fungere da richiamo concreto alla conoscenza effettiva, per la migliore assimilazione - e, soprattutto, per il pieno rispetto - degli stessi.

Detti strumenti, particolarmente la normativa aziendale, vengono tenuti costantemente aggiornati ed integrati in base all'evoluzione normativa, agli orientamenti giurisprudenziali e dottrinari di riferimento, nonché in base all'esperienza riveniente dalla conoscenza del contesto ambientale esterno, dai suoi cambiamenti e dalle criticità eventualmente emergenti nei rapporti interni ed esterni.

L'opera di aggiornamento è curata dai competenti Uffici della Società, con il supporto dei consulenti esterni e con la super-visione dell'Organismo di Vigilanza.

Quali specifici strumenti preesistenti idonei a perseguire le finalità del decreto legislativo n. 231-2001, la società ha individuato:

lo Statuto;

il Codice Etico;

le policies aziendali.

I primi due strumenti, che chiameremo "atti istituzionali di MERCATORIA", vengono materialmente allegati, per pronta consultazione, al presente modello (allegati n. 2, 3 e 4).

Il sistema dei controlli interni, il sistema dei poteri e delle deleghe e le policies aziendali costituiscono il patrimonio aziendale preesistente che invece chiameremo "normativa aziendale".

Detta normativa, combinata con la prassi e con il contesto della Società, come già sottolineato, può essere ritenuta già di per sé idonea - se correttamente rispettata - a prevenire e contrastare la commissione di illeciti e quindi anche degli illeciti che costituiscono reati presupposto ai sensi del decreto legislativo n. 231-2001.

Con particolare riferimento a detti illeciti, ed al principio della punibilità dell'ente nell'ipotesi di commissione degli stessi nel suo interesse o a suo vantaggio, va precisato che MERCATORIA non perde occasione per affermare, nei propri atti istituzionali e societari, nella normativa aziendale, in sede di formazione e addestramento del personale, nonché in tutti i rapporti

esterni, di ripudiare qualsivoglia illecito commesso, anche a sua insaputa, sulla base di una inaccettabile, erronea e falsa pretesa di perseguimento di qualsivoglia presunto suo interesse o suo vantaggio.

MERCATORIA, infatti, come ripetutamente sottolineato, intende perseguire i propri fini istituzionali esclusivamente nel rispetto della legalità.

Gli strumenti di cui sopra formano quindi parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono, in uno con esso, il modello di organizzazione e di gestione di MERCATORIA ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231-2001, che tutti i soggetti destinatari, sia interni che esterni, sono tenuti a rispettare.

Considerata l'evoluzione nel tempo, la normativa aziendale, diversamente rispetto agli altri strumenti, non viene materialmente allegata al presente modello, pur facendone parte sostanziale, fondamentale e irrinunciabile.

Per facilitare il rimando per relationem alla normativa aziendale, l'impianto formale della stessa è stato appositamente impostato come segue:

tutta la normativa aziendale si trova raggruppata, in maniera uniforme, in policies suddivise per materia;

ciascuna di esse reca un preciso titolo, a seconda della materia trattata, formulato in maniera tale da renderne intuitivo il contenuto;

recano una numerazione progressiva;

recano in intestazione la data dell'ultima revisione;

sono caratterizzate da una forma grafica ben leggibile ed omogenea;

passano attraverso l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione, e/o di organi e uffici direzionali a ciò espressamente autorizzati (ad esempio per l'ipotesi di modifiche necessarie, urgenti e non stravolgenti);

formano oggetto di divulgazione fra il personale della Società, attraverso la messa a disposizione, nonché, ove ritenuto necessario o opportuno, attraverso comunicazioni ad hoc, in tutto o in parte, agli eventuali aventi causa esterni (fornitori di beni o servizi, controparti contrattuali);

le policies sono quindi inequivocabilmente individuate nel presente modello, attraverso l'indicazione degli elementi riconoscitivi di cui sopra.

Il modello di MERCATORIA è quindi costituito da un insieme di disposizioni generali e di disposizioni speciali, integrate da un meccanismo di rimandi per relationem concepito come il più possibile semplice, chiaro, preciso, puntuale ed inequivocabile.

2.3. I destinatari del modello

Il modello, i principi e le disposizioni ivi contenute e richiamate devono essere puntualmente rispettate da tutti coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di MERCATORIA (c.d. soggetti "apicali"), nonché - naturalmente - da tutte le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cc. dd. soggetti "sottoposti").

In sostanza, tutti i componenti gli Organi aziendali e tutto il Personale sono tenuti al rigoroso rispetto del modello.

MERCATORIA, inoltre, pretende che tutti i propri aventi causa o danti causa, quali fornitori, clienti, corrispondenti e uffici ed enti esterni di riferimento, anche pubblici, conoscano l'esistenza del presente modello e del suo contenuto essenziale, specie con riguardo al principio fondante secondo cui nessun atto o affare potrà essere concluso, nessuna iniziativa potrà essere presa, nessun interesse o vantaggio potrà essere perseguito dalla Società se non nel pieno rispetto della legalità.

2.4. L'adozione e l'aggiornamento del modello: ruoli e responsabilità

L'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 231-2001, atti di competenza e di emanazione dell'"organo dirigente" (per MERCATORIA, dell'Amministratore Unico) che approva il modello e i successivi aggiornamenti.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di promuoverne aggiornamento è affidato per legge (art. 6, comma 1, lettera b.) ad un "organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" (Organismo di Vigilanza), che può avvalersi delle strutture interne (operative e di controllo) per l'esplicazione materiale dei propri compiti.

L'ottemperanza alle regole contenute nel decreto legislativo n. 231-2001 (unitamente al rispetto della globalità delle norme che compongono l'ordinamento giuridico) costituisce il

presupposto irrinunciabile per il corretto esercizio dell'attività istituzionale di MERCATORIA, la quale si trova soggetta, come ricordato nella Parte Introduttiva, al severo impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 231-2001.

Ciò premesso, l'adozione del modello e l'istituzione di un Organismo di Vigilanza costituiscono, per la società, non soltanto l'assolvimento di un adempimento formale, bensì anche e soprattutto l'occasione per valorizzare il proprio assetto organizzativo e dei controlli.

2.5. L' ORGANISMO DI VIGILANZA

2.5.1. L'istituzione dell'Organismo di MERCATORIA

Il decreto legislativo n. 231-2001, come è già stato ricordato, nel sancire la responsabilità da reato degli enti per l'ipotesi in cui reati del tipo indicato dalla legge siano consumati nell'interesse o a vantaggio degli stessi, ha previsto l'esenzione della responsabilità medesima laddove ricorrano due condizioni: 1) che l'ente abbia adottato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la consumazione di detti reati; 2) che l'ente abbia istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e di curarne l'aggiornamento (art. 6, comma 1, lettera b).

2.5.2. La composizione e la durata

L'Organismo di Vigilanza di MERCATORIA, è monocratico, costituito da un soggetto avente caratteristiche tali da operare con autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.

E' nominato dall'Amministratore Unico.

La nomina deve essere formalmente accettata entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. L'Amministratore Unico, all'unanimità, può anche revocare in ogni momento la nomina, per ragioni connesse a rilevanti inadempimenti o quando sopravvengano le cause di decadenza di cui al paragrafo successivo.

L'Organismo rimane in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e, comunque, non oltre 3 anni dalla medesima.

E' rieleggibile.

Alla scadenza, l'Organismo opera in prorogatio, fino alla nomina del successivo.

2.5.3. I requisiti di nomina e le cause di decadenza

2.5.3.1 Requisiti di nomina

I requisiti per la nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza di MERCATORIA sono: - il possesso di comprovate conoscenze e di specifiche professionalità, che consentano di svolgere con coerenza e continuità le funzioni ed i compiti cui l'Organismo è deputato; - il possesso dei requisiti di onorabilità.

2.3.5.2. Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non possono assumere il ruolo di Organismo di Vigilanza e, se lo assumono, decadono dalla carica coloro:

che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C., ossia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);

che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per definitiva anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 C.P.P.), anche in ipotesi di sospensione condizionale della stessa ai sensi dell'art. 163 C.P., qualora la condanna riguardi uno dei reati tra quelli previsti dal decreto n. 231.2001;

che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto n. 231-2001, ove queste si riferiscano ad illeciti consumati durante la loro carica;

Il Consiglio d'Amministrazione provvede ad effettuare la verifica dei requisiti sopra descritti, in capo all'interessato, in occasione della deliberazione di nomina.

La scelta del soggetto nominato quale Organismo di Vigilanza della Società deve essere effettuata tenendo conto delle precipue finalità del decreto n. 231-2001 e, in modo particolare, dell'esigenza primaria di assicurare adeguatezza ed effettività del modello di organizzazione e di gestione.

A tal fine può essere eletto a ricoprire il ruolo di "organismo di Vigilanza", sia un esponente o dipendente della Società, sia un professionista esterno di chiara fama.

Qualora, dopo la nomina, insorgessero fattori tali da far venir meno i requisiti di nomina e/o sopravvenissero condizioni di decadenza, l'interessato avrà il dovere di darne pronta comunicazione all'Amministratore Unico e al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, così come in tutti i casi in cui essi stessi vengano direttamente o indirettamente a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di nomina e/o del verificarsi di una delle cause di decadenza, ne informerà tempestivamente l'Amministratore Unico, affinché, alla prima riunione utile, si provveda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato ed alla sua sostituzione.

2.5.4. Compiti e funzionamento

L'Organismo di Vigilanza di MERCATORIA opera nel rispetto della legge.

Svolge sedute monocratiche, presso la sede della Società, almeno trimestralmente e può essere convocato in ogni momento dall'Amministratore Unico per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del modello.

Nell'esecuzione della sua attività, espressamente definita all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 231-2001, l'Organismo:

vigila su funzionamento ed osservanza del modello;

cura l'aggiornamento del modello medesimo.

In particolare, con riferimento all'attività di vigilanza sul funzionamento ed osservanza del modello, all'Organismo sono affidate le seguenti attività:

predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del modello;

effettuare verifiche su base continuativa, nell'ambito del suddetto piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio;

effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;

raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del modello; in particolare disciplinare il flusso informativo da parte degli uffici;

tenere una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalla struttura aziendale eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche,

sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del modello, nonché segnalazioni e denunce di eventuali violazioni al modello medesimo;

promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del modello;

valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del modello;

condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del modello;

segnalare le violazioni accertate agli organi competenti;

verificare che le eventuali violazioni del modello vengano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Con particolare riferimento all'aggiornamento del modello, occorre premettere che l'art 6 comma 1 lettera a) del decreto n. 231.2001 attribuisce la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione dello stesso all'organo dirigente (quindi, nel caso di MERCATORIA, all'Amministratore Unico) assegnando a quest'ultimo la facoltà di adozione di eventuali modifiche.

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, il compito di curare l'aggiornamento del modello si traduce nelle seguenti attività:

monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;

predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del modello

vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei regolamenti aziendali rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati-presupposto e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del modello stesso come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della piena collaborazione della struttura aziendale;

valutare, nel caso di insorgenza consistente nella commissione di reati-presupposto e/o comunque di significative violazioni del modello, l'opportunità di proporre al Consiglio d'Amministrazione l'introduzione di modifiche al modello stesso;

verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;

vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del modello.

L'Organismo ha facoltà di svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva corrispondenza tra le attività concretamente poste in essere dai rappresentanti della Società ed i poteri formalmente conferiti attraverso le procure in essere.

A garanzia della piena efficacia della sua azione, l'Organismo ha quindi libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del modello e, più in generale, alle disposizioni del decreto legislativo n. 231-2001.

Al fine dell'espletamento dei propri compiti l'Organismo di Vigilanza si può sempre avvalere degli uffici operativi e di controllo della Società, anche attivando specifici flussi informativi. Le attività dell'Organismo sono insindacabili, fatto salvo il dovere di controllo in capo al Consiglio di Amministrazione, il quale rimane il responsabile finale dell'efficacia del modello.

Per lo svolgimento delle sue funzioni l'Organismo dispone di adeguate risorse finanziarie ed ha facoltà di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio della struttura aziendali interna e, se necessario, del supporto di consulenti esterni, sempre nel rispetto delle procedure aziendali.

A tal fine l'Organismo è dotato di un budget annuo di spesa, determinato dal Consiglio di Amministrazione. Nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario, può anche sostenere costi in misura superiore al predetto budget, dandone pronta comunicazione all'Amministratore Unico.

2.5.5. Compensi

Il soggetto al quale è assegnato il ruolo di Organismo di Vigilanza ha diritto, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, al compenso determinato dall'Amministratore Unico per l'intera durata dell' incarico.

Il compenso deve essere coerente con le politiche retributive della Società così come presentate all'assemblea dei Soci e comunque mai in contrasto con quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di governance e dei relativi provvedimenti integrativi e modificativi.

2.5.6. I flussi informativi verso l'Organismo

Al fine di poter vigilare efficacemente, come previsto dall'art. 6 comma b) del decreto legislativo n. 231-2001, sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione aziendale; e per poter verificare altrettanto efficacemente il rispetto della legge antiriciclaggio sopra richiamata, tutti gli uffici della Società, sono tenuti a un obbligo di

informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte. Anche sul Consiglio d'Amministrazione incombe analogo obbligo, da assolversi però con piena libertà di forme.

Per quanto riguarda gli uffici sono previste le seguenti categorie di informazioni:

segnalazioni: ovvero flussi informativi resi all'occorrenza;

flussi informativi periodici: ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

(1) SEGNALAZIONI (flussi informativi resi all'occorrenza)

Tutti coloro che operano all'interno di MERCATORIA sono tenuti a segnalare per iscritto, nel più breve tempo possibile all'Organismo di Vigilanza, laddove ne vengano a conoscenza:

ogni violazione o sospetto di violazione di norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;

ogni violazione o sospetto di violazione dei principi di comportamento e delle modalità esecutive disciplinate dai regolamenti e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del decreto legislativo n. 231-201, nonché delle regole previste dal modello di organizzazione e gestione della Società;

eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati; eventuali notizie attinenti la violazione della normativa antiriciclaggio aziendale.

(2) FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI

In aggiunta alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo, le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti che l'Organismo, nell'esercizio delle sue funzioni e con la discrezionalità che contraddistingue il suo operato, richiederà tempo per tempo agli uffici interessati.

I flussi informativi periodici sono identificati – di regola – in relazione ai processi di lavoro "sensibili" alla realizzazione dei reati-presupposto previsti dal decreto legislativo n. 231-2001.

Anche i flussi informativi periodici dovranno essere inviati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra.

2.5.6.1. Riservatezza e tutela della privacy

l'Organismo di Vigilanza opera in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti salvi, comunque, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione acquisita è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nella legge di tutela della privacy.

2.5.7. I flussi informativi dell'Organismo verso gli Organi sociali

L'Organismo di Vigilanza segue due linee di reporting:

- verso il Consiglio di Amministrazione: ogni qual volta lo ritenga utile o necessario; - verso il Consiglio di Amministrazione: periodicamente, almeno una volta all'anno in vista e in tempo utile per l'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il bilancio annuale. Per tale occasione l'Organismo riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno e agli interventi opportuni per l'implementazione del modello. Le eventuali criticità emerse, andranno evidenziate accompagnate da precisi spunti di miglioramento per il futuro.

L'Organismo potrà inoltre, in ogni momento, chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni, senza ostacoli riconducibili a doveri di riservatezza aziendale, tutela della privacy o segreto bancario, direttamente ai Dipendenti aventi le principali responsabilità operative.

Potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'Amministratore Unico e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del modello.

2.6. La diffusione del modello

Ai fini dell'efficacia del presente modello deve essere garantita una corretta conoscenza e divulgazione delle prescrizioni e dei principi ivi contenuti o richiamati nei confronti di tutti i destinatari.

Tale obiettivo riguarda tutte le risorse presenti in azienda, con particolare attenzione per i neo assunti, i quali ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del modello e del codice etico della Società. La sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesta la ricezione dei documenti e, quindi, la possibilità di conoscere integralmente i medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

L'Amministratore Unico, avvalendosi della struttura aziendale, provvede ad informare tutti i destinatari dell'esistenza del modello e del suo contenuto, che viene divulgato formalmente:

o a tutti i dipendenti e collaboratori mediante messa a disposizione del testo; o ai Soci, tramite apposita informativa resa in assemblea circa l'adozione del modello stesso e la sua ottemperanza, nonché circa il codice etico della Società.

Anche tutti gli aventi o danti causa di MERCATORIA, quali fornitori, clienti, corrispondenti, uffici ed enti esterni di riferimento, anche pubblici, nei tempi e modi fissati dall'Amministratore Unico, vengono informati dell'adozione del presente modello e del suo contenuto, specie con riguardo al principio fondante secondo cui nessun atto o affare potrà essere concluso, nessuna iniziativa potrà essere presa, nessun interesse o vantaggio potrà essere perseguito da MERCATORIA, se non nel pieno rispetto della legalità.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione vengono adottate in caso di modificazione e/o aggiornamento del modello.

2.7. La formazione

La società attribuisce fondamentale importanza all'adeguata diffusione e comprensione del modello da parte dei dipendenti e di tutti gli altri destinatari e quindi si impegna ad una costante divulgazione delle regole e dei principi contenuti nel modello stesso e nei relativi allegati, adottando le più opportune iniziative di formazione.

Gli interventi formativi previsti sono finalizzati a favorire non soltanto il costante aggiornamento dei dipendenti sulle procedure operative in senso stretto, bensì anche e soprattutto a promuovere e a realizzare un'autentica cultura aziendale sensibile alle tematiche in questione, presupposto irrinunciabile a contenere il rischio della commissione di reati.

Ai neo assunti vengono erogati interventi formativi mirati.

I principi e le regole del modello e la modifiche dello stesso tempo per tempo adottate vengono portate a conoscenza di tutto il Personale mediante apposite sessioni formative, anche eventualmente attraverso strumenti di e.learning, ad integrazione delle tradizionali metodologie di diffusione e apprendimento.

L'Organismo di Vigilanza verifica costantemente lo stato di attuazione del piano di formazione e delle attività formative svolte.

2.8 IL SISTEMA DISCIPLINARE

2.8.1 Principi generali

Il decreto legislativo n. 231-2001 sancisce espressamente l'esigenza che il modello di organizzazione e di gestione contempli un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 7, comma 4, lettera b).

In ottemperanza a ciò, MERCATORIA ha adottato il sistema disciplinare contenuto nel presente paragrafo.

Va premesso che il modello, dal momento della sua adozione e divulgazione, assume, ad ogni effetto, il valore formale e sostanziale di normativa interna della Società.

Pertanto, qualsivoglia volontaria violazione delle regole contenute nel modello stesso e delle correlate regole e procedure aziendali dal modello esplicitamente e/o implicitamente richiamate, costituiscono violazione dei doveri dei soggetti apicali, degli Organi sociali e dello stesso Organismo di Vigilanza; nonché inadempimento alle obbligazioni rivenienti dal rapporto di lavoro dei soggetti sottoposti e, quindi, illecito disciplinare regolato, oltreché in base alle regole comuni, attraverso il sistema di seguito descritto.

Inoltre, altrettante eventuali volontarie violazioni da parte di soggetti terzi tenuti al rispetto del modello di organizzazione e gestione di MERCATORIA in quanto aventi causa o danti causa, quali fornitori, clienti, corrispondenti, nonché uffici ed enti esterni di riferimento, anche pubblici, devono ritenersi altrettanto assoggettati, con assoluta chiarezza, alla coercibilità del presente sistema disciplinare.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è da intendersi indipendente rispetto allo svolgimento ed all'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi che l'Autorità Giudiziaria eventualmente avvii, nei confronti degli interessati, nell'ipotesi in cui il comportamento disciplinarmente censurabile sia nel contempo idoneo ad integrare una fattispecie di reato-presupposto ai sensi del decreto legislativo n. 231-2001.

Nei confronti dei dipendenti, di ogni ordine e grado, MERCATORIA sottolinea come l'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal modello 231 costituisce adempimento da parte dei soggetti sottoposti agli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile, obblighi dei quali il contenuto del modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel modello costituisce inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalle regole disciplinari aziendali.

Ciò premesso, fermi gli obblighi della società ai sensi dello Statuto dei Lavoratori e da ogni altra disposizione di legge applicabile nei confronti dei dipendenti e degli altri destinatari del modello, i comportamenti sanzionabili attraverso il presente sistema disciplinare sono i seguenti:

violazione di procedure interne previste dal modello e/o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello stesso;

adozione di comportamenti che comunque espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio riconducibile alla commissione di reati-presupposto ai sensi del decreto n. 231-2001;

adozione di comportamenti diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati di qualsivoglia natura, specie se rilevanti quali reati-presupposto ai sensi del decreto n. 231-2001 , anche se poi non effettivamente commessi;

adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente modello, tali da determinare la concreta applicazione, a carico della Società, di sanzioni previste dal ridetto decreto n. 231-2001.

Le sanzioni irrogate verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia dell'interessato; per quanto riguarda specificamente i soggetti "sottoposti", all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico; per tutti, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, nel rispetto dei principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione e della concessione di termini per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata.

2.8.2 Le misure disciplinari

Le sanzioni applicabili in base al presente sistema disciplinare sono le seguenti:

Nei confronti degli Amministratori

All'Amministratore Unico neo-nominato MERCATORIA richiederà, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno espresso a rispettare e a dare attuazione al modello di organizzazione e di gestione, con la previsione che, in caso di violazione del modello stesso, si applicherà il presente sistema disciplinare.

In caso di violazione del modello da parte dell'Amministratore Unico l'Organismo di Vigilanza informerà prontamente l'Amministratore Unico medesimo, mediante comunicazione da inviarsi con mezzi idonei ai Presidenti degli Organi di cui sopra, per l'adozione di opportuni provvedimenti, a loro discrezione, in via congiunta, secondo criteri di equità e nel rispetto della legge.

Nell'ipotesi in cui la violazione risulti commessa dal Presidente del Consiglio, la comunicazione andrà indirizzata al Vice Presidente o, in subordine, al Consigliere più anziano di età.

Nei casi più gravi la posizione sarà sottoposta all'Assemblea dei Soci per l'eventuale revoca dell'interessato o degli interessati.

Nei confronti del personale dipendente inquadrato nelle altre categorie

In caso di violazione del modello da parte di uno o più dipendenti appartenenti alle altre categorie, si provvederà ad applicare nei confronti degli stessi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili, tenuto, altresì, conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

Le sanzioni applicabili saranno quindi quelle previste dal CCNL regolante il rapporto di lavoro con MERCATORIA e precisamente l'art. 225 che contempla i seguenti provvedimenti disciplinari:

biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;

biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1) ;

multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;

sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Per le regole processuali si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Quando sia richiesto dalla natura della violazione o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, la Società, in attesa di adottare il provvedimento disciplinare del caso, può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.
In ogni caso, delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni dovrà essere preventivamente informato l'Organismo di Vigilanza.

Nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del modello da parte del soggetto che personifica l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico, una volta venuto al corrente delle circostanze, assumerà senza indugio le conseguenti determinazioni, ivi compresa la revoca dell'incarico sia in ipotesi di violazioni del modello, sia in ipotesi di comportamenti incoerenti con il ruolo ricoperto e con il rispetto dei principi e delle regole di cui al decreto legislativo n. 231-2001.
Alla revoca dell'incarico seguirà la nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nei confronti dei Terzi

Ogni comportamento, da parte dei soggetti esterni tenuti al rispetto del modello, che si ponga in contrasto con le disposizioni di cui al modello stesso, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di convenzione, ovvero più semplicemente nelle logiche di rispetto della legalità affermate da MERCATORIA, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali violazioni derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, delle misure previste dal decreto n. 231-2001.

3. PARTE SPECIALE

3.1. Il rimando agli atti istituzionali di MERCATORIA, alle policies e ai processi aziendali

Come è già stato evidenziato, il modello di organizzazione e di gestione, in base alla legge, deve essere idoneo a prevenire i reati-presupposto (art. 6, comma 1, lettera a. del decreto legislativo n. 231-2001). La sua efficacia presuppone, pertanto, l'individuazione delle attività nel cui ambito possano essere astrattamente commessi detti reati.

A tal fine, sono state attentamente considerate tutte le fattispecie per le quali si applica il decreto legislativo n. 231-2001 e, considerata l'attività esercitata da MERCATORIA, si è potuto constatare che molti dei reati-presupposto in questione, dal punto di vista pratico, non sono ragionevolmente prefigurabili nell'interesse o a vantaggio della Società. Tali si presentano, ad esempio, i delitti contro l'industria e il commercio, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i delitti contro la personalità individuale, gli abusi di mercato, i reati ambientali e l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per gli altri reati-presupposto, considerato il contesto di MERCATORIA, la prefigurazione risulta in ogni caso meramente astratta e ipotetica.

Ciò premesso, dall'analisi svolta, come già evidenziato nei paragrafi che precedono, è emerso che, oltre alla diffusa cultura della legalità, l'impianto normativo aziendale di cui MERCATORIA dispone, combinato con gli atti istituzionali, costituisce un piattaforma normativa di base già di per sé idonea, se correttamente rispettata, a perseguire le finalità di cui al decreto legislativo n. 231-2001.

Di qui la scelta di dotare la Società di un modello snello, che richiami per relationem le policies aziendali e gli atti che formano parte sostanziale e irrinunciabile del modello stesso.

3.2. I principi ispiratori della normativa interna, dei processi e dei controlli

La normativa interna, i processi e il sistema dei controlli di MERCATORIA sono caratterizzati, come già detto, da estrema snellezza derivante dalle dimensioni contenute della

Società, che favoriscono il massimo di interazione e di immediatezza di rapporti fra il personale dipendente; del personale dipendente i con gli organi sociali; del personale

dipendente con i collaboratori e i consulenti esterni; di tutti i soggetti di cui sopra, nei rapporti reciproci.

Ciò premesso, l'organizzazione della Società ed il suo sistema dei controlli sono improntati ai seguenti principi:

- Segregazione delle attività: il sistema dei controlli interni garantisce l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione è sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre il sistema garantisce che:
a nessuno sono attribuiti poteri illimitati;
i poteri e le responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

- Policies e procedure interne: MERCATORIA adotta e applica disposizioni organizzative, seppure molto snelle e non particolarmente corpose, idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

- Poteri di firma e poteri autorizzativi: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole rivenienti dalle competenti delibere dell'Amministratore Unico. I poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:
coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, e prevedono, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
chiaramente definiti e conosciuti all'interno di MERCATORIA .
L'atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge e dalle disposizioni della normativa secondaria.

- Tracciabilità delle attività operative e di controllo: per ogni operazione l'impostazione organizzativa e i sistemi informativi utilizzati assicurano un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino

chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è conforme alle misure di sicurezza di cui al D.
Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. ALLEGATI

4.1. La rilevanza degli allegati quali parti integranti del modello

Considerata l'impostazione del presente modello, il riferimento al catalogo dei reati presupposto e il rimando contenuto alla normativa aziendale e agli atti istituzionali della Società, gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del modello stesso.

4.2. Elenco dei documenti allegati:

- Catalogo dei reati-presupposto;
- Testo del decreto legislativo n. 231-2001
- Statuto di MERCATORIA S.p.A.;
- Codice Etico.